RG 28137/2026

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta a verbale osserva quanto segue.

Con provvedimento depositato telematicamente in PCT per la sua convalida il 4.7.2026 alle ore 13:13, il Questore della Provincia di Milano trasmetteva la richiesta di convalida della proroga del trattenimento (*rectius*: della convalida del trattenimento) disposta dal Questore della Provincia di *xxxxxxxxxx* con provvedimento n. prot. *xxxxxxxxxx* emesso in data 2.7.2026, notificato in pari data nei confronti di AA[1], nato in xxxxxxxx il xxxxxxxx, CUI XXXXXXX, trattenuto presso il CPR di Via Corelli in Milano.

Emerge dal provvedimento oggetto di convalida che:

a) il sig. AA è entrato nel territorio nazionale in data *xxxxxxxxxx* 2020 dalla frontiera di *xxxxxxxxxx*;
b) ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di *xxxxxxxxxx*;
c) la domanda di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione territoriale di *xxxxxxxxxx* il giorno 8.7.2025;
d) avverso tale decisione egli ha depositato ricorso presso il Tribunale di *xxxxxxxxxx* (RG xxxxxxx) che con provvedimento del 29.1.2026 ha accolto l'istanza cautelare;
e) è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal Prefetto di *xxxxxxxxxx* il 4.2.2021, notificato il 4.2.2021 con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale (emesso dal Questore) entro 7 giorni dalla data di notifica, ordine rimasto inottemperato;
f) che dalle condotte tenute e dalle frequentazioni a lui riconducibili è possibile desumere la pericolosità in quanto:
    - il 16.3.2023 veniva **condannato** dal Tribunale dei Minori di *xxxxxxxxxx* alla pena di 10 mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di "Produzione e Traffico illecito di stupefacenti";
    - veniva **deferito** all'autorità giudiziaria:
        - il 6.4.2026 in stato di arresto in ordine al reato di "Falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale";
        - il 18.10.2024 in stato di arresto in ordine al reato di "Falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale";
        - il 2.8.2024 in stato di arresto in ordine al reato di Produzione e Traffico illecito di stupefacenti";
        - il 26.6.2024 in ordine al reato di "Falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale";
        - il 4.2.2024 in ordine al reato di "Falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale";

[1] All'udienza del 6 luglio 2026 il trattenuto ha dichiarato: "*Mi chiamo AB*"

- il 17.10.2023 in ordine al reato di "Falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale";
- il 24.2.2022 in ordine al reato di "Falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale";
- il 10.11.2021 in stato di arresto in ordine al reato di Produzione e Traffico illecito di stupefacenti".

Il Questore ha quindi desunto che il ricorrente "*tragga abitualmente sostentamento dai proventi derivanti dalla illecita detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, condotta che, considerati i gravi reati commessi, desta un notevole allarme sociale, tale da rendere la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile convivenza*".
Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di cui **all'art. 6 co. 2 d. lgs. n. 25/2008 con riferimento alle seguenti ipotesi:**

- **lett. b)** in quanto si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 lett c) [presumibilmente il riferimento normativo è al d. lgs. n. 286/1998] e in quanto rientra in una delle categorie del D. Lgs 159/2011 di cui all'art. 1 ovvero sulla base di elementi di fatto
  - tra coloro che debba ritenersi sono abitualmente dediti a traffici delittuosi
  - tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
- **lett c)** in quanto costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano condanne per i reati di Produzione e Traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- **lett d)** sussistendo il rischio di fuga in quanto risulta
  - il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;
  - l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento
  - l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13 comma 5.2 e 14 del d. lgs. n. 286/1998 nonché di quelle previste dall'articolo 6 quater

Ha quindi ritenuto "*per i motivi di cui sopra*" che non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'art. 6 quater d. lgs. n. 142/2015.
Non è indicato, nel provvedimento di trattenimento, in quale data il trattenuto abbia presentato la domanda di protezione internazionale, tuttavia è stato prodotto dalla Questura il provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare – emesso dal Tribunale di *xxxxxxxxxx* in composizione collegiale – nel quale viene dato atto che il C3 reca la data del 3.7.2025 (mentre dai precedenti dattiloscopici prodotti dalla Questura risulta una "richiesta protezione internazionale" in data 26.6.2025): trattandosi di decreto di trattenimento emesso ex art. 6 comma 2 lettere b) c) e d) del D.Lgs 142\2015 ne deriva che egli ha presentato una domanda di protezione internazionale **in stato di libertà**.
Dagli atti allegati al provvedimento, così come trasmessi dalla Questura di Milano, emerge altresì che il 2.7.2026 a seguito di condotta di danneggiamento della autovettura della Polizia di Stato (atteso che egli colpiva con la testa e i piedi il finestrino della portiera destra e incrinava la portiera stessa, fino a rompere il finestrino ferendosi alla testa e venendo portato al pronto soccorso per le conseguenti medicazioni previa verifica in Questura da parte del personale del 118 allertato dagli agenti di polizia) veniva redatto il verbale ai sensi dell'art. 349 c.p.p. e 161 c.p.p. Da tale verbale emerge che egli ha dichiarato di conoscere la lingua italiana e di avere eletto domicilio in xxxxxxxxxx (benchè il verbale non sia sottoscritto avendo egli rifiutato di farlo, ricevendone, tuttavia, copia).
§ Con provvedimento in data 4.7.2026 il giudice di turno fissava l'udienza per la convalida del decreto di trattenimento dinnanzi all'odierno giudice. All'odierna udienza il sig. AA ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue:

"D: come si chiama?

R: AB

D: dove e quando è nato?

R: il xxxxxxxxx in xxxxxxxx

D: quando è arrivato in Italia per la prima volta?

R: non ricordo esattamente, sono passati sei anni, ricordo che era inverno, non ricordo il mese esatto. Era il 2020-

D: lei ha mai fatto una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, prima di chiedere asilo?

R: no perché non avevo soldi

D: Leggo dai dattiloscopici che il 24.2.2022 sotto il nome di AZ avrebbe fatto richiesta di un permesso di soggiorno

R: Z è mio fratello, io non ho fatto mai richiesta di asilo prima perché non sapevo come si facesse. Solo quando sono andato dall'avvocato, ho avuto le necessarie informazioni.

D: come mai è venuto in Italia nel 2020?

R: sono arrivato per aiutare la mia famiglia e per curare il problema al polmone

D: che problema ha al polmone?

R: Sono andato all'ospedale di xxxxxxx nel 2022, ho fatto esami del sangue e accertamenti su tutto il corpo è stato trovato un buco al polmone e mi sono stati prescritti farmaci che tuttavia non assumo perché non ho i soldi per comprarli; mi hanno detto che se non li assumo avrò problemi gravi a 30 anni, da 30 in poi.

D: ha la documentazione medica di questo accesso all'ospedale di Mestre?

R: Qui non li ho, se il giudice ritiene l'ospedale può trasmetterle. Sono anche allergico alla polvere. Anche qui al centro lo sanno.

D: dove ha vissuto in Italia dall'arrivo ad oggi?

R: ho vissuto con mio cugino a xxxxxxxx inizialmente; poi anche a xxxxxxxxx con un collega perché lavoravo lì, sono rimasto quasi due anni, vivevo in xxxxxxxxxx, lavoravo lì come giardiniere e pulivo le strade, le scuole, vari posti, aveva una datrice di lavoro francese ma non mi ha mai fatto il contratto perché non avevo un permesso di soggiorno. Ho anche abitato a via xxxxxxxxxx con un collega di lavoro, lì lavoravo come muratore, lavoro che faccio da

quasi tre anni. Ora abito in xxxxxxxxxx e precedentemente in xxxxxxxxxx (il mio avvocato deposita le dichiarazioni di ospitalità).

[la difesa dichiara di non essere in possesso dell'ospitalità in xxxxxxxxxx ma di averla visionata; evidenzia che la persona con cui viveva cioè xxxxxxxxxx lavorava con lui ed è la stessa persona che gli ha fatto una promessa di lavoro]

D: Mi elenca i lavori che ha fatto dal 2021 ad oggi?

R: Non ho mai avuto un contratto per la questione del permesso di soggiorno: ho lavorato come giardiniere andavo anche nei giardini pubblici, andavo a pulire nelle scuole o nelle strade insieme ad un gruppo di lavoratori, indossavo la tuta blu. E poi ho lavorato come muratore a xxxxxxxxxx quindi dopo xxxxxxxxxx, e anche loro mi portano a fare le case, ho lavorato come muratore quasi tre anni. Andavo a lavorare dove questo collega xxxxxxxxxx mi diceva di andare.

D: nel 2021 le è stato notificato un decreto di espulsione, come mai non se ne è andato dall'Italia?

R: perché stavo lavorando e da xxxxxxxxxx mi sono trasferito per lavoro a xxxxxxxxxx. E ho anche fatto il corso di italiano lì. Ho studiato per sei mesi lì. La scuola si trova vicino alla stazione, i professori sono xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx.

D: ha presentato ricorso al Giudice di Pace avverso tale decreto di espulsione?

R: no non sapevo come fare

D: come mai non si è presentato alla Commissione territoriale quando lo scorso anno è stato convocato per essere sentito sulla sua richiesta di protezione internazionale?

R: non ho capito bene, sono stato in Questura, neanche l'avvocato mi ha spiegato.

D: ha parenti in Italia?

R: ho mio cugino e mio fratello, mio fratello è famoso e combatte per la società xxxxxxxxxx. E ho una relazione con una ragazza italiana, xxxxxxxxxx, stiamo insieme da 7-8 mesi, prima avevo un'altra fidanzata, vorrei sposarmi.

D: ha un passaporto?

R: no, perché ci vogliono soldi per farlo, devo venire a Milano e ci vogliono quasi 200 euro. Sono arrivato senza passaporto.

D: ha altro da aggiungere?

R: Io vorrei avere un futuro sempre migliore e vorrei lavorare, migliorare la mia posizione economica e aiutare anche mio fratello. Nel CPR non mi trovo bene.

Al termine dell'udienza il giudice si è riservato di decidere.

§ Osserva il tribunale che oggetto della convalida del provvedimento di trattenimento ex art. 6 comma 2 lettere b) c) d) D.lvo 142/2015 è la verifica della sussistenza delle fattispecie ivi contemplate, nei termini specifici indicati nel provvedimento del Questore di *xxxxxxxxxx*. Tale disamina non può che prendere le mosse dai precedenti dattiloscopici allegati alla richiesta di convalida del trattenimento, nonché dal casellario acquisito d'ufficio dal Tribunale e depositato nel fascicolo telematico il giorno 6.7.2026 alle ore 10:23, a disposizione delle parti.

Dai precedenti dattiloscopici, risulta che egli è stato identificato in numerose occasioni, ed è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giorno 2.8.2024. Dal casellario, invece, non risulta alcunchè.

§ Il provvedimento del Questore di *xxxxxxxxxx* fonda il trattenimento su diverse ipotesi normative.

1) sull'art. 6 co. 2 lett. **b)** d. lgs. n. 25/2008 e richiama esclusivamente **l'art. 13 co. 2 lett. c) TUI** (a cui l'art. 6 co. 2 lett. b) d. lgs. n. 142/2015 fa riferimento) ritenendo che il trattenuto "si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2 lett c) [presumibilmente il riferimento è al TUI] e in quanto rientra in una delle categorie del D. Lgs 159/2011 di cui all'art. 1 ovvero sulla base di elementi di fatto
    - Tra coloro che debba ritenersi sono abitualmente dediti a traffici delittuosi
    - tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose

Osserva il tribunale che **l'articolo 1 del D. Lgs. n. 159/2011** indica le persone che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero che vivano **abitualmente**, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o ancora che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La Corte di Cassazione prendendo posizione per un accertamento *de facto* (Sez.1, ordinanza 8 settembre 2023 n. 26173), con dettato del tutto *tranchant,* si è pronunciata, sia pure con riferimento ad un provvedimento di espulsione motivato proprio *ex* art. 13, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 286/1998, nel senso che *«…il controllo giudiziale – non limitato da alcuna, non sussistente, discrezionalità amministrativa (cfr. Cass. n. 11466 del 2013) - deve avere per oggetto, nell'ambito fattuale dedotto dalle parti,* ***il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone indicate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011*** *(riproduttivo del precetto contenuto nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956),* ***riscontro*** *che va condotto sulla base dei seguenti* ***criteri****: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 17585 del 2010; Cass. n 18482 del 2011; Cass. n. 16526 del 2017; Cass. n. 20692 del 2019); che, nell'interpretare l'art. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 159 del 2011 in riferimento al caso di specie, è opportuno tenere conto del diritto vivente costituito dall'interpretazione di tale disposizione di legge offerta dalla giurisprudenza di legittimità in materia penale, considerato da Corte cost. sent. n. 24 del 2019 conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come interpretata dalla Grande Camera della Corte europea*

dei diritti dell'uomo nella sentenza de Tommaso, del 23 febbraio 2017; che, nell'interpretare il precetto dell'art. 1, lett. a), dello stesso decreto n. 159, sempre in riferimento al caso di specie, è opportuno tenere conto delle considerazioni espresse, in motivazione, dalla citata Corte cost. sent. n. 24 del 2019.».
Applicato allo scrutinio dell'esistenza dei presupposti per un trattenimento motivato *ex* art. 6, comma 2, D. L.gs. cit., con il richiamo fatto dalla lettera b) all'art. 13, comma 2, lettera c), l'arresto citato impone al giudice della convalida di verificare - con attenzione alle indicazioni della Corte Costituzionale e della giurisprudenza europea - l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie, di cui al D. Lgs. 159/2011 e di accertare l'attualità della pericolosità esaminando complessivamente **l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.**
Ritiene il Tribunale che, **nel caso di specie**, dall'esame dei precedenti dattiloscopici (in assenza di condanne penali) non possa desumersi che il trattenuto sia "**dedito** alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica": presente sul territorio nazionale dal 2020, risulta essere stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 2.8.2024 mentre il 10.11.2021 il riferimento alla persona indicata cioè AZ (per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti) è del fratello come dichiarato in udienza di convalida.
Non può quindi ritenersi sussistente una dedizione (i.e. una attività criminogena costante e ripetuta nel tempo) alla commissione di reati, non essendovi alcuna condanna penale bensì una sola denuncia risalente al 2.08.2024. Con riferimento all'unica condanna indicata nel provvedimento del Questore di *xxxxxxxxxx*, non c'è riscontro alcuno nel casellario sicchè trattasi comunque di sentenza non definitiva, anche ove esistente.

2. Sull'art. 6 co. 2 lett. c) d. lgs. n. 25/2008, in quanto il trattenuto costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano condanne per i reati di Produzione e Traffico illecito di sostanze stupefacenti, occorre richiamare quanto appena evidenziato in punto di fatto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), il richiedente asilo deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il legislatore ha previsto degli **indici di pericolosità**: «*Nella valutazione della pericolosità **si tiene conto** di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*
La pericolosità sociale giuridicamente rilevante definisce – con terminologia mutuata dall'art. 203 c.p. - la **probabilità** che una persona **commetta** (o reiteri) fatti preveduti dalla legge come **reati**.
Occorre, dunque, richiamare, nel definire il concetto di pericolosità sociale, (anche) l'elaborazione della giurisprudenza europea: la pericolosità – quale presupposto per l'allontanamento deve essere attuale, grave e concreta (Cfr. CGUE sentenza 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01), in ciò richiamando le diverse sentenze[2] quando indicano la necessità che la persona trattenuta costituisca, con la sua condotta, **una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave** alla civile convivenza o ai principi fondamentali dello Stato.

[2] Corte di Giustizia ,sentenze 15 febbraio 2016, causa C-601/15 PPU, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, e Hassen El Dridi, 28 aprile 2011-

La Corte di Cassazione (sentenza 31 ottobre 2018 n. 27739) ha affermato che la condanna a pena sospesa, che implica un giudizio prognostico favorevole basato sull'esclusione della pericolosità sociale, non può giustificare il trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2015.
La Suprema Corte[3] ribadisce, soprattutto quando si tratta della pericolosità sociale di cui all'art. 13, co. 2, lett. c), TUI, **un principio che è di portata trasversale**, valevole anche quando si tratta di valutare la sussistenza della pericolosità quale ragione giustificativa del trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 25/2008: «*in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata* ***in concreto*** *ed* ***all'attualità****, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (tra le tante da ultimo Cass. 23423/2022; Cass.26173/2023).*»
In altro precedente, la Corte (Cass, Sez. I, ordinanza n. 5872/2020), richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20692/2019) ricorda come, i precedenti penali, e la stessa sottoposizione ad una misura di sicurezza «*… pur costituendo elementi da prendere in considerazione nell'apprezzamento del giudice di merito, non possono esaurire il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, dovendosi altresì valutare la sua personalità quale si desume dalle condotte di vita, criterio utile al fine del compimento della complessiva ponderazione circa l'attuale pericolosità sociale …*».
In altri termini, la sussistenza della pericolosità non è desumibile da una condanna– sia pure per reati gravi – ma occorre un giudizio prognostico, ovvero ritenere che la persona **probabilmente** possa recidivare – per tratti soggettivi o condizioni oggettive - nella violazione di leggi penali, ovvero **probabilmente** possa violare altre norme poste a presidio dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica (norme per altro 'diffuse' e, per tanto, ben poco suscettibili di tipizzazione).
Né può trascurarsi il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 202/2013 in virtù della quale deve ritenersi esclusa ogni rilevanza c.d. 'automatica' delle condanne ai fini di una prognosi di pericolosità sociale. Pertanto, la prescrizione dell'art. 6, comma 2, che dispone che ' …*si tiene conto..'* significa che se non può prescindersi, nella valutazione della pericolosità, dalla considerazione delle condanne riportate (per quei reati indicati), tali condanne non costituiscono, tuttavia, un presupposto sufficiente ad affermare la pericolosità sociale di chi le abbia riportate, dovendosi, piuttosto verificare se lo straniero – per quanto condannato - costituisca una **minaccia concreta ed attuale,** sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato[4].
Nel caso di specie, non solo, come detto poc'anzi, dai dattiloscopici risulta soltanto una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giorno 2.8.2024 e numerose identificazioni; con riferimento all'unica condanna non c'è alcun riscontro nel casellario sicchè trattasi comunque di sentenza non definitiva, anche ove esistente. Deve quindi ritenersi insussistente il presupposto della pericolosità sociale del trattenuto.

3. Il provvedimento del Questore di Livorno fonda, da ultimo, il trattenimento sull'art. 6 co. 2 lett**. d**) d. lgs. n. 25/2008 **Lett d)** sussistendo il rischio di fuga in quanto risulta

[3] Cass., Sez.1, 18 dicembre 2023 n.32594.
[4] La stessa giurisprudenza amministrativa sembra muoversi su questi paradigmi, se è vero che il Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza 29.11.2018, dopo aver segnalato come non possa l'amministrazione limitarsi a richiamare, nei propri provvedimenti di rigetto o di rifiuto di permesso di soggiorno le condanne subite (e le segnalazioni di polizia) senza compiere alcun giudizio sull'essere lo straniero attualmente un pericolo per la sicurezza precisa come «*Anche a fronte di un reato rientrante nelle ipotesi di cui al citato art. 381* [c.p.p.] *si rende necessaria una più ampia valutazione di concreta e attuale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, che va argomentata, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, sulla base di ulteriori elementi oggettivi di fatto, di cui occorre[va] dare adeguatamente conto nell'ambito di un'esaustiva e perspicua motivazione, qui non avutasi.*»

- il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;
- l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento
- l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13 comma 5.2 e 14 del d. lgs. n. 286/1998 nonché di quelle previste dall'articolo 6 quater

Trattasi di norma sostituita in tali termini dall'art. 7 bis comma 2 lettera a), n. 1.2. del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni nella L. 5 maggio 2023 n. 50; essa è composta da due ipotesi collegato dalla congiunzione "**e**", cioè dalla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento **e** sussiste rischio di fuga ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, lettere a), c), d) ed e) d. lgs. n. 286/1998.
Il **14.05.2024** il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la **Direttiva 1346/2024** recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che ha apportato modifiche alla direttiva n.33/2013 (cosiddetta direttiva accoglienza), provvedendo alla sua rifusione.

Giova richiamare alcuni dei considerando della Direttiva 1346/2024 specificamente dedicati al rischio di fuga:

*(19)**Per motivi di ordine pubblico o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Tale decisione non dovrebbe tradursi nel trattenimento del richiedente**. Tale decisione potrebbe essere necessaria nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.*

*(23)In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il **significato di «fuga» dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata , sia il fatto, che rientri nel controllo del richiedente, di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ad esempio lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti**. Gli Stati membri dovrebbero poter ritenere che il richiedente sia fuggito anche qualora il richiedente non sia stato considerato in precedenza a rischio di fuga.*

(24)Se gli Stati membri definiscono nel diritto nazionale i criteri oggettivi pertinenti per determinare il rischio di fuga a norma della presente direttiva, essi potrebbero prendere in considerazione fattori quali: la cooperazione del richiedente con le autorità competenti o il rispetto dei requisiti procedurali, i legami del richiedente nello Stato membro e se la domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto irricevibile o manifestamente infondata. Nella valutazione globale della situazione individuale di un richiedente, una combinazione di vari fattori costituisce spesso la base per concludere che sussiste un rischio di fuga.

(28)Se il richiedente è stato autorizzato a risiedere solo in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, è opportuno provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente sia stato assolto o non sussistano più motivi di ritenere che tale obbligo non verrà assolto. Il richiedente dovrebbe, inoltre, essere stato

informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

L'art. 2 della direttiva 1346/2024, dedicato alle "definizioni", stabilisce che "*ai fini della presente direttiva si intende per":*

*11)«**rischio di fuga**»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire;*

*12)«**fuga**»: l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;*

In data **12.06.2026** è entrato in vigore il **DL n.100/2026,** in fase di conversione, che al capo II ha introdotto le "*disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*".

L'art. 10 del decreto legge è specificamente dedicato al "***Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale"***[5]

In particolare è stato modificato ed integrato **l'art.6 Dlgs 142/2015**[6] nei seguenti termini:

1. *Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda **o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351**. **Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.***

***2.** Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili **ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,** sulla base di una valutazione caso per caso, quando:*
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

---

[5] Secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa del DL 100/2026 "*ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, si interviene con importanti modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) tese a recepire le disposizioni unionali in tema di documenti per l'asilo, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, contrasto al rischio di fuga e di trattenimento dei richiedenti asilo.*"

[6] La Relazione illustrativa al DL 100/2026 precisa che "*Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 6, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, si integra il principio secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351 (comma 1), apportando al testo modifiche di allineamento alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2024/1348, anche con riguardo alla durata della misura restrittiva. In particolare, al comma 4-bis - sul quale si è intervenuti novellando - è rafforzato l'onere in capo al richiedente di collaborazione con le autorità: in tal senso, quindi, sono stati richiamati gli obblighi specificamente previsti ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286del 1998. Inoltre, il comma 5 è integrato al fine di precisare che i motivi per i quali non siano applicabile"*

a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

*d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'**articolo 5-sexies**. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.*

[...]

Con specifico riferimento all'ipotesi di **trattenimento di cui all'art.6 co.1 lett.d)** la nuova formulazione della norma sopra riportata rimanda, quanto al **rischio di fuga, all'art.5 sexies**.

Si tratta di una norma introdotta dall'art.10 co.1 lett.c) del DL 100/2026 della quale si riporta di seguito il testo integrale.

Art. 5-sexies (Rischio di fuga)[7]

1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';

b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;

c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;

e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater;

---

[7] La Relazione Illustrativa al DL 100/2026 specifica che "*l'articolo 5-sexies (Rischio di fuga), configura nel diritto nazionale il "rischio di fuga" del richiedente la protezione internazionale, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento al "rischio di fuga" previsto in tema di rimpatrio di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione del rischio di fuga viene effettuata caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze specificatamente indicate dalla disposizione.*"

g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.[8]*».*

La valutazione del rischio di fuga deve essere effettuata caso per caso.

Ebbene, il provvedimento di trattenimento motiva il rischio di fuga sui seguenti elementi di fatto:

---

[8] L'art. **5 *quater*** di nuova introduzione prevede il "***Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico***" e stabilisce che:
1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5 -ter , commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5 -ter . Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta a sensi del comma 3 del predetto articolo 5 -ter . Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/ 1356.
3. ***La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga***."
Si riporta altresì il testo dell'Art. 5 -ter (*Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico)*
1. Il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando: a) è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regola mento (UE) 2024/ 1351; b) è stato trasferito in Italia a norma dell'artico lo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/ 1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/ 1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. 3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5 -quater .
4. Quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse è subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quel lo di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5. 6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un per messo per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

-il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;

-l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;

-l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13 comma 5.2 e 14 del d. lgs. n. 286/1998 nonché di quelle previste dall'articolo 6 quater.

Il quadro normativo non è quindi stato cambiato con riguardo alla prima parte dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 142/2015.

Ebbene, nel caso in esame, il trattenuto ha dichiarato di essere giunto in Italia privo di passaporto. Quanto alla dichiarazione falsa sulle proprie generalità, non risultano - dagli atti in possesso del Tribunale né il provvedimento del Questore ha chiarito o esplicitato alcunché sul punto – precedenti penali per il reato di false dichiarazioni sulle proprie generalità né alcuna denuncia al riguardo (dall'afis si evince esclusivamente la discordanza dei nomi che la persona trattenuta avrebbe indicato ed è contenuto anche il nominativo del fratello, stando alle dichiarazioni del trattenuto). Ne deriva che trattasi di elemento da cui non è possibile ricavare il pericolo di fuga.
Quanto alla mancata ottemperanza dell'espulsione, il trattenuto ha dichiarato di essersi spostato di domicilio. Astrattamente, potrebbero ritenersi integrate la prima e la terza ipotesi che tuttavia, come si dirà oltre, devono essere lette – caso per caso – alla luce del contesto individuale della persona trattenuta e della vita che nel frattempo ha radicato sul territorio nazionale, elidendo i presupposti astratti del rischio di fuga.
Tuttavia, ciò che conduce a ritenere la motivazione del Questore non conforme al citato art. 6 co. 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008 è il **mancato richiamo al primo dei presupposti previsti dal legislatore cioè alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento**: invero, risulta dagli atti che la domanda del trattenuto è stata rigettata il giorno 8 luglio 2025 quindi quasi un anno prima del trattenimento, ed è pendente presso il Tribunale di *xxxxxxxxxx* l'impugnazione avverso tale rigetto (RG *xxxxxxxxxx*). Ne deriva che non solo non è stata citata nella sua interezza la norma, né gli elementi, ma probabilmente nemmeno potrebbe trovare in concreto applicazione atteso che l'autorità amministrativa ha già svolto il giudizio sulla domanda di protezione internazionale, procedendo al suo rigetto.
In altri termini, il provvedimento del Questore non indica, pertanto, quali elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento.
Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha così statuito: "*Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l' insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso". Ed ancora: "Esso [i.e. il ricorso in Cassazione promosso dal Ministero], inoltre, è generico laddove richiama il testo dell' art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, che legittima il trattenimento quando è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e sussiste il rischio di fuga, in quanto* ***non indica quali elementi*** *debbano ancora oggi essere determinati nell'ambito della procedura in corso a carico del A.A., in relazione ai quali una eventuale fuga del richiedente impedirebbe l'accertamento*" (così Corte di Cassazione, Sez. I, Sent., (data ud. 09/06/2026) 11/06/2026, n. 21523).

Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha anche precisato la necessità di valutare il singolo caso alla luce della vita medio tempore radicata dalla persona sul territorio

nazionale: “*La presunzione del rischio di fuga, prevista dal legislatore, deve però essere ritenuta, come detto, solo relativa e soggetta a verifica "caso per caso": l'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 elenca, infatti, varie ipotesi che costituiscono solo delle circostanze in base alle quali il prefetto deve accertare l'effettivo pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione. L' interpretazione letterale della norma si coordina con una sua interpretazione costituzionalmente orientata, e in linea con la normativa europea. In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "gli indicatori del rischio di fuga delineati dall'art. 13, comma 4 - bis, lett. a) e d), T.U.I. non costituiscono un presupposto insuperabilmente giustificativo del trattenimento. Detta lettura finirebbe, infatti, per introdurre un automatismo del tutto estraneo al sistema normativo, quale scaturisce dalla lettura del successivo art. 14, alla luce del principio di proporzionalità che discende sia dai valori costituzionali sia dalla disciplina eurounitaria. È appena il caso di ricordare che l'art. 15 della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, tra l'altro, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessità e proporzionalità (Corte di giustizia UE, Grande sezione, sentenza 14/5/2020, FMS e altri, cause riunite C - 924/19 e C - 925/19). Ora, è indubbio che la mancanza di passaporto o di equipollente documento di identità valido per l'espatrio costituisce un dato che deve necessariamente essere apprezzato in sede di decisione sul trattenimento della persona straniera espulsa, proprio in vista degli accertamenti di identificazione e del reperimento di un titolo valido per l'espatrio verso il Paese di rientro, sussistendo, in questi casi, la presunzione di pericolo di fuga stabilita dall'art. 13, comma 4 - bis, lett. a), T.U.I. Ne consegue che il Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento della persona straniera ai sensi dell'art. 14, comma 4, T.U.I., chiamato a verificare l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 T.U.I. (id est: la correttezza dei requisiti relativi all'espulsione amministrativa presupposta) e quelli concernenti le condizioni legittimanti il trattenimento (quindi non solo la disciplina specifica dei casi di trattenimento ma pure quella delle espulsioni amministrative che ne costituiscono il presupposto: in primis, la sussistenza di eventuali cause di inespellibilità), deve certamente confrontarsi con i sopra indicati profili relativi al rischio di fuga" (Sez. 1, n. 18139 del 19/05/2026, n.m.) La mancanza di un documento valido per l'espatrio costituisce, quindi, secondo gli orientamenti di questa Corte, una presunzione di sussistenza del pericolo di fuga, di cui il giudice deve necessariamente tenere conto, ma che può essere superata in ragione della sussistenza di altri e contrari indici (in questo senso si è espressa, in motivazione, anche Sez. 1, n. 11283 del 25/03/2026, Rv. 289638). 2.2. La Corte di appello, nella sua decisione, si è conformata alla giurisprudenza sopra indicata, rendendo una motivazione non apodittica né in contrasto con la normativa, bensì chiara nell'esposizione delle ragioni della sua valutazione, e conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate. Ha valutato, infatti, che il provvedimento del Questore afferma la sussistenza del rischio di fuga del trattenuto richiedente la protezione internazionale solo per la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, ma che dalle vicende a lui relative emergono altri elementi che appaiono escludere tale rischio, o quanto meno che ne contrastano la sussistenza, quali l' individuazione di un alloggio presso una struttura attiva nel supporto ai migranti, ed il provvedimento di revoca della misura cautelare emesso dal G.u.p. per la cessazione delle esigenze cautelari di cui all' art. 274 cod. proc. pen., provvedimento che, nella sua genericità, deve essere interpretato come escludente anche il pericolo di fuga, che costituisce una delle esigenze cautelari previste da detta norma. Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l' insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso".*

Al riguardo, la difesa ha prodotto:
- estratto di nascita;
- promessa di assunzione lavorativa (della società *xxxxxxxxxx* del *xxxxxxxxxx*);
- dichiarazioni di ospitalità (riferite ai luoghi indicati dal trattenuto in sede di udienza di convalida) e documentazione relativa all'immobile e ai soggetti ospitanti.

Il trattenuto, peraltro, sul territorio nazionale ha sempre svolto attività lavorativa pur senza regolare contratto di lavoro.
Ne deriva che non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008.

§ In conclusione, ritiene pertanto il tribunale che **non sussistano** i requisiti di cui all'art. 6 comma 2 lettere b), c) e d) D.lvo 142\2015 per i motivi esposti.

P.Q.M.

NON CONVALIDA

il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di *xxxxxxxxxx* con provvedimento n. prot. *xxxxxxxxxx* emesso in data 2.7.2026, notificato in pari data nei confronti di *xxxxxxxxxx*, nato in *xxxxxxxxxx* il *xxxxxxxxxx*, CUI *xxxxxxxxxx*, trattenuto presso il CPR di Via Corelli in Milano

SI DICHIARA

cessata la misura del trattenimento di *xxxxxxxxxx*, nato in *xxxxxxxxxx* il *xxxxxxxxxx*, CUI *xxxxxxxxxx***,** disposto con provvedimento del Questore della Provincia di *xxxxxxxxxx*.

Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Milano.

Provvedimento depositato telematicamente il giorno 6 luglio 2026 alle ore 15,30.

Il giudice

dott.ssa Elena Masetti Zannini